

NEWSLETTER

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS



Il progetto promuove un Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia in grado di monitorare le discriminazioni istituzionali a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche. Con questo progetto, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS, l'ASGI intende inoltre promuovere e diffondere la conoscenza del diritto anti-discriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.

Per contatti con il Servizio ASGI ed invio materiali attinenti il diritto anti-discriminatorio, scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica: antidiscriminazione@asgi.it

n. 8/ marzo 2011

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE ED INTERVENTI PROMOSSI DALL'ASGI

1. Stranieri e polizze RCA Auto: ASGI e APN ottengono da Genialloyd che le tariffe non sia più determinate in base alla cittadinanza
2. Stranieri ed accesso al pubblico impiego: due pronunce favorevoli del Tribunale di Lodi e di Bologna
3. Il Tribunale di Udine conferma: "E' discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo richiedere un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell'accesso al contributo affitti"
4. Due decisioni del Tribunale di Bergamo accertano i profili discriminatori di ordinanze comunali in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri

GIURISPRUDENZA ITALIANA

Diritti sociali

1. La Corte Costituzionale respinge tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Governo nei confronti della legge regionale della Campania sull'integrazione degli immigrati
2. Tribunale di Pisa: Discriminatoria la norma che prevede il requisito della carta di soggiorno ai fini dell'accesso dello straniero alle prestazioni di invalidità
3. Tribunale di Montepulciano (Siena): il minore straniero disabile ha diritto ad ottenere l'indennità di frequenza anche se non in possesso della carta di soggiorno

Diritto di famiglia

1. Due decisioni della Corte di Appello di Venezia attinenti il riconoscimento dell'istituto di diritto marocchino della kafalah ai fini del ricongiungimento familiare

Diritto processuale

1. Corte di Cassazione: Spettano al giudice ordinario i procedimenti riguardanti atti di discriminazione o ritorsivi proibiti dal diritto anti discriminatorio italiano ed europeo, anche se compiuti dalla Pubblica Amministrazione

GIURISPRUDENZA EUROPEA

1. Corte di Giustizia dell'UE: L'uso del fattore di "genere" nella valutazione dei rischi collegati al calcolo dei premi assicurativi è incompatibile con il principio fondamentale europeo all'uguaglianza tra uomo e donna e non potrà più essere utilizzato dopo il 21 dicembre 2012
2. Corte di Giustizia dell'UE: Il genitore extracomunitario di un cittadino dell'UE in tenera età ha diritto al permesso di soggiorno e di lavoro e gode della parità di trattamento in virtù del principio della cittadinanza europea
3. CEDU: L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane non viola la Convenzione europea dei diritti dell'Uomo

4. CEDU: Gli stranieri regolarmente soggiornanti non possono essere esclusi da una prestazione destinata al sostegno delle famiglie numerose, anche se questa viene motivata da ragioni di politica demografica

NEWS ITALIA

1. Firenze- Parte l'Antenna territoriale anti-discriminazione promossa dall'ASGI con il sostegno dell'Open society- Justice Initiative
2. UNAR: Raddoppiate le istruttorie per discriminazioni razziali in Italia nel corso del 2010

NEWS EUROPA

1. Il Conseil Constitutionnel francese bocchia le norme della legislazione francese sulla sicurezza riguardante gli sgomberi dei campi nomadi irregolari
2. Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom

DOCUMENTI E RAPPORTI

1. Rapporto di Human Right Watch sulla violenza razzista in Italia
2. Rapporto dell'ENAR (European Network Against Racism) sui fenomeni di razzismo e discriminazione in Italia nel 2009-2010 e sull'"ethnic profiling"

MATERIALI DI STUDIO

1. Manuale sul diritto anti-discriminatorio europeo pubblicato dall'Agenzia europea per i diritti fondamentali assieme alla Corte europea dei diritti dell'Uomo
2. Pubblicata la sintesi ragionata curata dall'ASGI sulla normativa relativa al riconoscimento dei titoli di studio stranieri in Italia nell'ambito del progetto Pro.ri.ti.s. finanziato dal Fondo europeo per i rifugiati

LIBRI E RIVISTE

SEMINARI E CONVEGNI

On-line le slides e i materiali di documentazione relativi alle relazioni tenute al seminario ASGI di Firenze sul diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo, 21-22 gennaio 2011

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSE DALL'ASGI

1. Stranieri e polizze RC Auto: ASGI ed APN ottengono da Genialloyd che le tariffe non siano più determinate in base alla cittadinanza

Soluzione conciliativa alla causa dinanzi al Tribunale di Milano. La questione verrà sottoposta all'attenzione dell'ANIA affinché anche le altre compagnie assicurative si adeguino.

Si riporta di seguito il comunicato congiunto firmato da ASGI, Associazione Avvocati per Niente (APN) da un lato, e dalla compagnia assicuratrice Genialloyd s.p.a. dall'altro, con il quale si rende noto il raggiungimento di una soluzione conciliativa all'intervento in giudizio delle due associazioni a sostegno dell'azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da un cittadino tunisino avverso la Genialloyd s.p.a. per l'applicazione di una tariffa differenziata fondata sul criterio di cittadinanza per la stipula di un contratto assicurativo RCA Auto.

Per la news completa a suo tempo pubblicata sull'azione giudiziaria promossa dall'ASGI, si rimanda all'edizione n. 5/2010 della newsletter del servizio anti-discriminazioni dell'ASGI, disponibile alla pagina web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/newsletter_5_novembre_2010_pdf_agg.pdf

COMUNICATO STAMPA

A seguito delle istanze formulate dalle associazioni ASGI e APN - dirette ad ottenere da Genialloyd la rimozione della cittadinanza dai parametri utilizzati per la determinazione dei premi di assicurazione per la RC auto - le parti hanno avviato una approfondita discussione volta a superare il problema, dandosi reciprocamente atto della complessità della questione. Ciò con particolare riferimento al delicato rapporto tra le esigenze dell'impresa assicurativa (di rispetto della mutualità e di corretta rappresentazione dei rischi della assicurazione obbligatoria della rc auto) ed il principio fondamentale- invocato dalle associazioni - della parità di trattamento tra italiano e straniero nell'accesso a beni e servizi. All'esito di tale confronto Genialloyd, nell'ottica del miglior servizio al cliente, ha accolto la richiesta delle associazioni ed ha deciso che, con decorrenza dal mese di giugno 2011, non utilizzerà nella costruzione delle proprie tariffe per la RCAuto il parametro della cittadinanza, riservandosi di sostituirlo con un parametro volto a profilare il rischio in funzione degli anni di guida in Italia o con altro parametro non discriminatorio. Al

contempo Genialloyd ha dichiarato la propria intenzione , nell'interesse comune ed anche al fine di uniformare il mercato sul punto, di sottoporre il tema della rilevanza della cittadinanza nell'assicurazione obbligatoria per RC auto all'ANIA e alle istituzioni competenti onde eventualmente stimolare un aperto e più ampio dibattito sul tema.

Milano, lì 7 marzo 2011

2. Stranieri e accesso al pubblico impiego: due pronunce favorevoli rispettivamente del Tribunale di Lodi e di Bologna a seguito di azioni giudiziarie promosse da avvocati dell'ASGI.

Ordinanza del Tribunale di Lodi riguardo alla stabilizzazione dei contratti per gli infermieri e sentenza del giudice di Bologna riguardo al concorso per i profili professionali negli sportelli unici immigrazione.

L'ordinanza del Tribunale di Lodi, dd. 18.02.2011 (n. 317/11; n.R.G. 921/2010) è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_lodi_921_2010_18022011.pdf

La sentenza del Tribunale di Bologna, n. 528/2010 dd. 08.03.2011 è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_bologna.sentenza_528_2010_08032011.pdf

Il collegio giudicante del Tribunale di Lodi (ordinanza n. 921/10 depositata in data 18 febbraio 2011) ha accolto il reclamo presentato da un' infermiera professionale di nazionalità nigeriana avverso l'ordinanza del giudice di prime cure che aveva respinto il ricorso contro la clausola di cittadinanza italiana o comunitaria prevista da una procedura di stabilizzazione del personale infermieristico già assunto a tempo determinato dall'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi.

Il giudice di Lodi aveva respinto il ricorso dell'infermiera nigeriana, titolare di carta di soggiorno, sostenendo che il diritto anti-discriminatorio di cui all'art. 43 del T.U. immigrazione e al d.lgs. n. 215 /2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/43 può trovare applicazione soltanto con riferimento alle discriminazioni su base etnico-razziale, ma non su quelle fondate sulla cittadinanza, come nel caso in questione.

Il collegio giudicante del tribunale di Lodi ha affermato l'erroneità del ragionamento seguito dal giudice di prime cure, sostenendo che inequivocabilmente l'art. 43 del T.U. immigrazione include il divieto di discriminazioni, dirette o indirette, fondate sul criterio di cittadinanza, a prescindere dall'elemento soggettivo di colui che pone in essere la condotta oggettivamente discriminatoria.

Riguardo alla questione dell'accesso degli stranieri al pubblico impiego in Italia, il collegio giudicante del Tribunale di Lodi, ha affermato che la situazione soggettiva della ricorrente doveva godere di particolare protezione in quanto titolare di carta di soggiorno ai sensi della normativa di recepimento della direttiva comunitaria n. 109/2003, la quale prevede espressamente una clausola di parità di trattamento nell'accesso alle attività lavorative subordinate o autonome, purchè non implicino, nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri (art. 11 comma 1). Sebbene la medesima direttiva preveda la possibilità per gli Stati membri di fissare delle limitazioni all'accesso al lavoro subordinato o autonomo nei casi in cui la legislazione nazionale o comunitaria riservi delle attività ai cittadini del loro Stato o della UE (art. 11 c. 3), secondo il collegio giudicante del tribunale di Lodi le modalità del concreto recepimento di tale clausola devono essere interpretate conformemente ai principi della Convenzione OIL n. 143/75 per cui tali restrizioni possono ritenersi legittime solo quando siano necessarie nell'interesse dello Stato (art. 14 convenzione OIL n. 143/75). Avendo dunque in considerazione che il personale infermieristico svolge mansioni di natura strettamente tecnica e materiale, quali quelle individuate dal R.D. 02.05.1940 n. 1310 così come modificato dal D.P.R. 14.03.74, n. 225, non può ritenersi suscettibile di rispondere ad un interesse nazionale dello Stato una limitazione che riservi l'accesso a tali rapporti di pubblico impiego ai soli cittadini nazionali e comunitari.

Pertanto il collegio giudicante del tribunale di Lodi ha accertato la natura discriminatoria del comportamento dell'Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi e ha ordinato la medesima ad ammettere l'infermiera di nazionalità nigeriana alle procedure di stabilizzazione. Il tribunale di Lodi ha però respinto la richiesta dell'interessata al risarcimento del danno patrimoniale sofferto per l'avvenuta interruzione del rapporto di lavoro.

Con sentenza del giudice del Tribunale di Bologna n. 528/10 depositata l'8 marzo 2011, è stato accolto il ricorso promosso da una cittadina romena e da una cittadina serba avverso il diniego opposto dal Ministero dell'Interno al loro inserimento nella graduatoria a seguito di una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per l'assunzione di 650 unità di personale, con contratto a tempo determinato, per i profili di coadiutore amministrativo e contabile per gli sportelli unici immigrazione in quanto tali posizioni erano state riservate unicamente ai cittadini italiani.

Il giudice del lavoro aveva inizialmente accolto il ricorso ex art. 44 del T.U. imm.dichiarando l'esclusione delle ricorrenti atto discriminatorio. A seguito del reclamo proposto dall'amministrazione dell'Interno, il collegio giudicante del tribunale di Bologna aveva dichiarato il difetto di giurisdizione

del giudice ordinario, ma nel frattempo il giudice del lavoro aveva iniziato già la procedura di merito secondo quanto sancito dalla Cassazione con la nota sentenza n. 6172/2008 per cui l'azione anti-discriminazione costituisce un procedimento cautelare le cui decisioni non acquistano mai efficacia di giudicato e possono essere modificate dal giudice nella procedura di merito.

Riguardo al merito del ricorso, il giudice di Bologna afferma nella sentenza che sulla base di quanto previsto dal diritto comunitario e, specificatamente, dall'art. 39 del TCE, così come interpretato dalla Corte di Giustizia europea, i posti di lavoro della Pubblica Amministrazione possono essere messi a disposizione esclusivamente dei cittadini dello Stato solo ove gli stessi comportino un esercizio del potere di imperio con funzioni caratterizzate da definitività, continuità e abitualità. Nel caso in esame, trattandosi di contratti a tempo determinato, l'Amministrazione non poteva certo avvalersi della deroga prevista dalla normativa europea.

Riguardo all'esclusione della cittadina romena, il giudice ha riconosciuto la violazione del principio di parità di trattamento tra cittadini comunitari e loro familiari da un lato e i cittadini nazionali dall'altro, nell'esercizio di attività di lavoro subordinato o autonomo, escluse quelle che attengono all'interesse nazionale ovvero che implicino l'esercizio di pubblici poteri; principio di parità di trattamento sancito dall'art. 19 del d.lgs n. 30/2007 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2004/38. Riguardo alla cittadina serba, il giudice di Bologna ha riconosciuto ugualmente la violazione del principio di parità di trattamento nell'accesso all'occupazione di cui agli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione OIL n. 143/75.

Il giudice di Bologna, nel constatare dunque l'illegittimità dell'esclusione delle due cittadine straniere dalla graduatoria definitiva dopo che esse avevano partecipato alle fase precedenti della procedura concorsuale e rilevando sulla base degli atti processuali che le medesime sarebbero state assunte qualora non fossero state escluse per mancanza della condizione di cittadinanza, ha dunque ordinato il risarcimento del danno patrimoniale subito dalle ricorrenti, pari all'ammontare delle retribuzioni che sarebbero loro spettate dalla data prevista di inizio dell'attività lavorativa fino a quelle in cui alle stesse il Ministero dell'Interno ha offerto un'analogo occupazione. Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e ha condannato il Ministero dell'Interno al pagamento delle spese legali per il 50%.

Si ringrazia per la segnalazione l'avv. Nazarena Zorzella, del Foro di Bologna.

3. Il Tribunale di Udine conferma: “E’ discriminazione indiretta vietata dal diritto europeo richiedere un requisito di anzianità di residenza in Italia ai fini dell’accesso al contributo affitti”

Respinto il reclamo della Regione FVG contro l'ordinanza del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso di un cittadino romeno e dell'ASGI contro il requisito di residenza decennale in Italia per l'accesso al fondo locazioni.

[Tribunale di Udine, ordinanza n. 6344/2010 dd. 07.03.2011 \(619.57 KB\)](#)

Con ordinanza dd. 7 marzo 2011 (n. 6344/2010), il collegio giudicante del Tribunale di Udine ha respinto i reclami presentati rispettivamente dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dal Comune di Majano contro l'ordinanza del giudice di prime cure dd. 17.11.2010 che aveva accolto il ricorso presentato congiuntamente da un cittadino romeno e dall'ASGI avverso l'esclusione dell'interessato e di tutte le altre categorie di cittadini stranieri protetti dal principio di non discriminazione di cui alle fonti di diritto europeo dal bando indetto dal Comune di Majano per l'accesso al contributo affitti, a causa del mancato soddisfacimento del requisito di anzianità di residenza o di attività lavorativa decennale in Italia richiesto dalla legge regionale del FVG n. 6/2003 così come modificata dalla legge regionale del FVG n. 18/2009.

Il giudice di prime cure aveva accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, avendo in considerazione le finalità per loro natura universalistiche dell'istituto del sostegno alle locazioni, volto a garantire -mediante la riduzione della spesa sostenuta dal beneficiario per il canone di locazione -l'accesso dei non abbienti al diritto all'abitazione, quale diritto sociale fondamentale, e come tale spettante a tutti i residenti. Il giudice aveva inoltre riconosciuto che la preferenza accordata secondo criteri di "autoctonia" (lungo residenti) e di "consanguineità" (discendenti di emigranti friulani o giuliani) determina una discriminazione su basi etnico-razziali, esplicitamente vietata dalla direttiva europea n. 2000/43/CE.

Dalla constatazione della illegittimità del criterio di anzianità di residenza previsto dalla normativa regionale, il giudice di prime cure aveva concluso che il Comune di Majano avrebbe dovuto disapplicarlo ed ammettere il cittadino romeno al bando di concorso, così come non avrebbe dovuto prevedere nel bando medesimo analoghe discriminazioni nei confronti dei cittadini dell'Unione europea, dei rifugiati, dei titolari di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e degli stessi cittadini italiani. Il giudice del lavoro del Tribunale di Udine aveva dunque ordinato al Comune di Majano di ammettere il cittadino romeno alle graduatorie previste dal bando, e al Comune di Majano e alla direzione regionale competente di trattare la sua istanza in condizioni di parità di trattamento con

gli altri concorrenti. Aveva ordinato pure al Comune di Majano di pubblicare a proprie spese il provvedimento giudiziario sul quotidiano di Udine "*Messaggero Veneto*".

Il collegio giudicante del Tribunale di Udine ha rigettato il reclamo della Regione Friuli-Venezia Giulia che sosteneva di non poter essere chiamata in giudizio in relazione al fatto che l'atto amministrativo asseritamente discriminatorio era stato emanato unicamente dal Comune di Majano. Secondo il collegio giudicante del Tribunale di Udine, invece, il giudice di prime cure ha motivato in modo convincente la necessità di coinvolgere la Regione FVG nel procedimento giurisdizionale, non in quanto organo legislativo, ma in quanto organo amministrativo coinvolto cioè nel procedimento amministrativo relativo all'assegnazione ed erogazione effettiva del contributo in questione. Infatti, secondo il Tribunale di Udine, il giudice di prime cure ha correttamente concluso che l'ordine di rimuovere integralmente ed effettivamente le conseguenze dell'atto discriminatorio necessariamente doveva rivolgersi non soltanto al Comune di Majano, ma anche alla Regione FVG, in relazione alle specifiche competenze attribuite a quest'ultima nel procedimento amministrativo in questione (approvazione delle graduatorie, determinazione del riparto dei fondi ed assegnazione dei medesimi ai rispettivi comuni), senza che dunque avesse rilevanza il fatto che tali diverse fasi fossero riconducibili ad un unico ovvero a due distinti procedimenti amministrativi. Il reclamo presentato dal Comune di Majano è stato rigettato in quanto tardivo, ovvero presentato dopo la scadenza del termine dei quindici giorni successivi alla comunicazione dell'ordinanza previsto dall'art. 669-terdecies, comma 1 c.p.c.

La Regione Friuli-Venezia Giulia è stata condannata al pagamento delle spese legali relative alla fase del reclamo.

Per un'analisi più approfondita dell'ordinanza del Tribunale di Udine dd. 17.11.2010, si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1282&l=it.

4. Due decisioni del Tribunale di Bergamo accertano il carattere discriminatorio delle ordinanze comunali che chiedevano il possesso della carta di soggiorno e di un reddito minimo ai fini dell'iscrizione anagrafica dello straniero

Accolto il ricorso di un cittadino straniero, dell'ASGI e della Fondazione Piccini contro il Comune di Palosco (Bg) e quello dell'ASGI e della Comunità immigrati Ruah ONLUS contro il Comune di Telgate (Bg).

L'ordinanza del Tribunale di Bergamo, dd. 7 marzo 2011 (Ashraf, ASGI, Fondazione Piccini c. Comune di Palosco), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ordinanza_07032011.pdf

L'ordinanza del Tribunale di Bergamo dd. 15 marzo 2011 (ASGI c. Comune di Telgate, iscrizione anagrafica degli stranieri), è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ordinanza_15032011.pdf

Il Tribunale di Bergamo, prima sez. civile, con ordinanze depositate rispettivamente il 7 ed il 15 marzo scorsi, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino straniero, dall'ASGI e dalla Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Palosco (prov. di Bergamo), e il ricorso presentato da ASGI e Comunità immigrati Ruah ONLUS contro l'ordinanza del Comune di Telgate (prov. di Bergamo) con le quali venivano richiesti ai cittadini stranieri che richiedevano l'iscrizione anagrafica nel Comune il possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la dimostrazione di un reddito minimo in analogia con quanto previsto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e l'esibizione del passaporto valido con regolare visto di ingresso.

Il giudice civile di Bergamo ha riconosciuto il carattere discriminatorio delle ordinanze dei Sindaci del bergamasco in quanto esse vengono a ledere il principio di parità di trattamento tra straniero regolarmente soggiornante e cittadino in materia di iscrizione anagrafica, sancito dall'art. 6 c. 7 del d.lgs. n. 286/98 (T.U. immigrazione). Di conseguenza, il giudice ha constatato che le ordinanze dei Sindaci non trovano alcun fondamento nella normativa primaria e secondaria in materia di iscrizione anagrafica. Ugualmente, l'applicazione dei requisiti reddituali, in analogia con quanto previsto per i cittadini comunitari dal d.lgs. n. 30/2007, è destituita di fondamento giuridico in quanto i presupposti normativi sono diversi, poichè per i comunitari, all'atto dell'iscrizione anagrafica, viene verificata anche la ricorrenza delle condizioni per il soggiorno nel territorio nazionale per un periodo superiore ai tre mesi.

Il giudice di Bergamo ha dunque ordinato al Comune di Palosco di cessare la condotta discriminatoria, di procedere all'iscrizione anagrafica del ricorrente con effetto "retroattivo", cioè dal momento in cui egli ha effettuato la richiesta, e ha condannato il comune al pagamento delle spese legali.

Nel caso di Telgate, il giudice di Bergamo ha pure accertato il carattere discriminatorio dell'ordinanza sindacale, sebbene successivamente, nelle more del procedimento, il Sindaco l'abbia revocata ed essa sia rimasta in vigore solo per una breve durata. Il giudice di Bergamo ha respinto tuttavia l'istanza di legittimazione ad agire dell'ANOLF di Bergamo, in quanto risulta iscritta nel registro di cui all'art. 5 c. 3 del d.lgs. n. 215/2003 soltanto l'ANOLF nazionale, che è associazione distinta rispetto a quella locale.

In entrambi i casi il giudice di Bergamo ha respinto le richieste dei ricorrenti per la pubblicazione dell'ordinanza, a spese dei Comuni, su un quotidiano nazionale o regionale. Tale parte della decisione del giudice desta perplessità avendo in considerazione il carattere collettivo della discriminazione effettuata dai Comuni ed il fatto che in tali circostanze la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha riconosciuto l'opportunità della pubblicazione della decisione giudiziaria quale sanzione effettiva e dissuasiva per la discriminazione effettuata.

GIURISPRUDENZA ITALIANA

DIRITTI SOCIALI

1. Corte Costituzionale: respinte tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal governo rispetto alla legge regionale della Campania sull'integrazione degli immigrati

Per la Corte costituzionale, il possesso della carta di soggiorno non può essere condizione per la fruizione delle prestazioni sociali (Corte Cost., sentenza n. 61/2011)

La sentenza della Corte Costituzionale n. 61/2011 dd. 21.02.2011 è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_corte_costituzionale_61_del_21_febbraio_2011_illegittimita_costituzionale_legge_regionale_campania.pdf

Con la sentenza n. 61 dd. 21 febbraio 2011, la Corte Costituzionale ha respinto tutte le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal Governo rispetto alla legge della Regione Campania sull'inclusione sociale degli immigrati (Norme per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania, l.r. n. 6/2010).

In linea generale, la Corte ha ribadito la sua consolidata posizione, secondo la quale alle Regioni deve essere riconosciuta la possibilità di interventi legislativi con riguardo al fenomeno dell'immigrazione negli ambiti attribuiti alla loro competenza concorrente e residuale dall'art. 117 Cost, come ad esempio il diritto allo studio o all'assistenza sociale e sanitaria, fermo restando che tale potestà legislativa non

può estendersi ad aspetti che attengano alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, di stretta competenza statale.

Negli ambiti ove vige dunque la competenza regionale, il legislatore regionale può prevedere anche interventi a favore dei cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio quando questi mirano alla tutela dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona in quanto tale. Ne consegue, ad esempio, che le norme previste dalla Regione Campania volte a rendere fruibili le prestazioni sanitarie anche alle persone straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale si inseriscono pienamente in un contesto normativo, cui fa parte lo stesso testo unico nazionale in materia di immigrazione, caratterizzato al riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.

Non viola la potestà legislativa statale in materia di immigrazione la norma della Regione Campania che prevede la parità di trattamento tra stranieri e cittadini in materia di accesso all'abitazione (erogazione contributi prima casa, edilizia residenziale pubblica, accesso al fondo locazioni) in quanto comunque si prevede il requisito del possesso della carta di soggiorno o del titolo di soggiorno come previsto dal T.U. imm. La normativa regionale sui centri di accoglienza temporanei, inoltre, è in linea con i precetti costituzionali in quanto incide su un ambito, quello del diritto sociale all'alloggio che la Corte costituzionale ritiene riconducibile ai diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 Cost.

La parte più significativa della sentenza è quella in cui la Corte delle leggi respinge le eccezioni di incostituzionalità sollevate dal governo nei confronti della norma della legge regionale che prevede l'equiparazione delle persone straniere regolarmente soggiornanti in Campania ai cittadini nazionali ai fini della fruizione delle provvidenze, anche economiche, erogate dalla Regione. Il Governo aveva eccepito la violazione dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che ha previsto lo specifico titolo di soggiorno costituito dalla carta di soggiorno (poi permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti) ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente. La Corte ha respinto il ragionamento del governo, ricordando che la norma richiamata dal governo è stata oggetto di tre pronunce di illegittimità costituzionale (n. 306/2008, 11/2009, 187/2010), che pertanto assumono una valenza generale ed immanente nel sistema di attribuzione delle provvidenze sociali ai cittadini stranieri. Ne consegue, pertanto, che il ragionamento fatto dalla Corte nella sentenza n. 306/2008, secondo il quale il legislatore può subordinare, non irragionevolmente, l'erogazione di determinate prestazioni, non dirette e rimediare a gravi situazioni di urgenza, alla circostanza che il titolo di soggiorno ne dimostri il carattere non episodico e non di breve durata, non deve significare che allo straniero debba essere richiesto uno specifico titolo di soggiorno quale la carta di soggiorno o permesso CE per lungo soggiornanti quale condizione per la

fruizione delle prestazioni perchè ciò equivarrebbe ad una condizione restrittiva in senso diametralmente opposto a quanto indicato dalla Corte costituzionale medesima.

2. Tribunale di Pisa: Disapplicata in quanto discriminatoria la norma che prevede il requisito della carta di soggiorno ai fini dell'accesso dello straniero alle prestazioni di invalidità

Riconosciuta ad una cittadina albanese disabile l'indennità di accompagnamento.

La sentenza del Tribunale di Pisa, dd. 27.09.2010 (RG n. 1080/2008), è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_pisa_27092010.pdf

Il giudice del lavoro di Pisa, con la sentenza dd. 27.09.2010 (N. RG 1080/2008), depositata nelle scorse settimane, ha riconosciuto ad una cittadina albanese regolarmente residente in Italia, munita di permesso di soggiorno, il diritto alla corresponsione da parte dell'INPS dell'indennità di accompagnamento per disabili incapaci di deambulare autonomamente.

L'accesso a tale prestazione di assistenza sociale per disabili le era stato negato dall'INPS per mancanza del requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti richiesto ai sensi dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

Nella sentenza, il giudice del lavoro di Pisa ha ricordato come nelle more del procedimento la Corte Costituzionale si sia diverse volte espressa sull'argomento, affermando l'illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 subordinante per gli stranieri di Paesi terzi l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente al requisito della carta di soggiorno. Questo in quanto le prestazioni attinenti alla disabilità attengono alla sfera del diritto alla salute quale diritto umano fondamentale e come tali spettano a tutti e non ammettono distinzioni fondate sulla nazionalità (Corte Costituzionale, sentenza n. 306/2008). Ugualmente la Corte ha affermato che ogni distinzione su base di nazionalità riferita ad una prestazione rivolta ai disabili verrebbe in violazione al principio di non discriminazione affermato dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge n. 18/2009 (Corte Cost., ordinanza n. 285/2009).

Infine, il giudice del lavoro di Pisa ha ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 187/2010, ha affermato l'illegittimità della disposizione richiedente la carta di soggiorno ai fini dell'accesso all'assegno di invalidità, in quanto verrebbe in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza ogni disposizione che ponesse distinzioni fondate sulla nazionalità

riguardo a prestazioni volte a consentire il concreto soddisfacimento dei bisogni primari inerenti alla sfera di tutela della persona in quanto tale. Questo anche in ottemperanza agli obiettivi conseguenti all'adesione della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e al divieto di discriminazioni in essa contenuto (art. 14 in combinato con l'art. 1 del protocollo n. 1 alla Convenzione medesima attinente alla tutela dei diritti patrimoniali). La giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha più volte sottolineato come una distinzione fondata sulla nazionalità nell'accesso a prestazioni di assistenza sociale per non costituire una discriminazione vietata e risultare invece compatibile con la Convenzione deve rispondere a ragioni molto forti e persuasive che corrispondano a finalità obiettive perseguite con mezzi necessari e proporzionali.

Il giudice del lavoro di Pisa ricorda nella sentenza che la stessa Carta europea dei diritti fondamentali, entrata in vigore con il Trattato di Lisbona, include tra questi il diritto all'uguaglianza e alla non discriminazione (art. 21), così come afferma che laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, il significato e la portata degli stessi sono eguali a quelli conferiti dalla Convenzione (art. 52 c. 3 Carta europea). Ne consegue, dunque, secondo il giudice del lavoro di Pisa, che il principio di eguaglianza e di non discriminazione nell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale affermato dalla normativa dell'Unione europea con riferimento ai cittadini dell'UE, ai rifugiati e ai cittadini di Paesi terzi che provengano da altro Stato membro dell'UE (Regolamenti europei n. 883/2004 e n. 1231/2010) può ritenersi esteso anche ai cittadini di Paesi terzi protetti ai sensi della Convenzione europea. Questo dunque determina l'obbligo per il giudice di disapplicare direttamente la norma di cui all'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, senza necessità che la medesima sia rinviata al giudizio di legittimità costituzionale.

Soddisfazione per l'esito del ricorso è stata espressa dall'ANOLF CISL di Pisa che aveva assistito la cittadina albanese nel procedimento.

3. Tribunale di Montepulciano (Siena): il minore straniero disabile regolarmente soggiornante in Italia ha diritto ad ottenere l'indennità di frequenza anche se non in possesso della carta di soggiorno (permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti)

L'adesione e ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità non ammette discriminazioni fondate sulla nazionalità

La sentenza del Tribunale di Montepulciano (SI), n. 27/2010 dd. 22.12.2010 dep. 17.02.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_montepulciano_sent_27_2010_17022011.pdf

Il giudice del lavoro del Tribunale di Montepulciano (Siena), con sentenza n. 27/2010 dd. 22.12.2010, depositata il 17.2.2011, ha accolto il ricorso presentato dai genitori di un minore disabile straniero affetto da una grave forma di autismo, i quali si erano visti negare -a causa del mancato possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti- dall'INPS e dal Comune di Siena il riconoscimento del diritto all'erogazione dell'indennità di frequenza, una prestazione assistenziale prevista dall'art. 1 della legge n. 289/90 volta a favorire l'integrazione scolastica dei minori cui è stata riconosciuta l'invalidità civile.

Il giudice del lavoro di Montepulciano ha affermato che l'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 che ha stabilito il requisito del possesso della carta di soggiorno per l'accesso dello straniero all'assegno sociale e alla prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, doveva essere disapplicato a seguito di quanto già statuito dalla Corte Costituzionale con le precedenti pronunce n. 306 dd. 30.07.2008 e n. 11 del 14.1.2009 che avevano riconosciuto l'illegittimità del requisito della carta di soggiorno ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali collegate alla condizione di invalidità civile. A tali pronunce si è successivamente aggiunta l'ordinanza Corte Cost. n. 285 dd. 2.12.2009 che ha esteso espressamente all'indennità di frequenza i rilievi già svolti in relazione alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, rilevando come con la ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non possono ritenersi giustificabili disparità di trattamento nell'accesso a benefici assistenziali, rivolti in particolare a minori d'età, fondati sul criterio di nazionalità. A seguito di tale pronuncia della Corte, già la Corte di Appello di Torino, con sentenza 27.11.2009 ha riconosciuto che l'accesso dei minori disabili stranieri alla indennità di frequenza non può essere subordinato al possesso della carta di soggiorno, requisito che impedirebbe in concreto la fruizione della prestazione ed il godimento di un diritto fondamentale.

Il giudice di Montepulciano ha dunque ordinato all'INPS di corrispondere ai ricorrenti l'indennità di frequenza dal mese successivo alla data della domanda proposta in via amministrativa e ha condannato INPS e Comune di Siena al pagamento delle spese legali.

DIRITTO DI FAMIGLIA

1. Importante decisione della Corte di Appello di Venezia sull'ingresso e soggiorno dei familiari di cittadini italiani

Affermato il diritto al visto per ricongiungimento familiare per i nipoti marocchini di un cittadino italiano, affidati a quest'ultimo secondo l'istituto di diritto marocchino della Kafalah.

Il decreto della Corte di Appello di Venezia, dd. 6.12.2010 dep. 09.02.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_venezia_decreto09022011.pdf

Il decreto della Corte di Appello di Venezia, dd. 19.01.2009 dep. 03.02.2010, è scaricabile dal sito o web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_venezia_decreto19012009.pdf

Il decreto del Tribunale di Verona, dd. 09.07.2010 dep. 12.07.2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_verona_decreto_09072010.pdf

La Corte di Appello di Venezia ha pronunciato un' importante decisione che rafforza la propria linea di giurisprudenza sulla questione dell'applicazione della norma che prevede l'agevolazione dell'ingresso e soggiorno dei familiari del cittadino dell'Unione europea diversi dal coniuge, dai discendenti o ascendenti diretti, vale a dire dei familiari che siano a carico o convivano con il cittadino dell'Unione o che soffrano di gravi problemi di salute che impongano l'assistenza da parte di quest'ultimo (art. 3 c. 2 lett. a d.lgs. n. 30/2007 di recepimento della direttiva sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari n. 38/2004/CE). E' noto che tali disposizioni debbono trovare applicazione anche nei confronti dei familiari di cittadini italiani per effetto dell'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, norma introdotta con l'evidente finalità di evitare l'introduzione nell'ordinamento di forme di "discriminazione a rovescio".

Con decreto dd. 9.02.2011, la Corte di Appello di Venezia ha accolto il reclamo inoltrato da un cittadino italiano di origine marocchina, avverso la decisione del Tribunale di Verona (dd. 12.7.2010 n. 1171/10 VG) che confermava il diniego al rilascio del visto di ingresso per motivi di riunificazione familiare da parte del Ministero Affari esteri italiano nei confronti dei suoi nipoti di minore età, a lui affidati secondo l'istituto di diritto islamico della Kafalah.

Facendo propria l'interpretazione adottata dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 4868/2010), il Tribunale di Verona aveva infatti affermato che l'istituto della Kafalah, regolamentato dalla legge marocchina, non poteva costituire presupposto idoneo al ricongiungimento familiare con il cittadino italiano, in quanto istituto contrario all'ordine pubblico e non assimilabile a quello dell'adozione regolato dalla legge n. 184/83.

La Corte di Appello di Venezia, invece, afferma che l'istituto della Kafalah, così come regolato dal diritto marocchino, e che prevede una procedura giudiziaria ovvero un sistema di omologazioni e autorizzazioni giudiziarie, non può ritenersi contrario al principio di ordine pubblico in quanto è

idoneo ad assicurare la funzione istituzionale di protezione del fanciullo, e risulta, pertanto, istituto riconosciuto anche nella Convenzione di New York del 1989 (art. 20). Ne consegue che l'istituto della Kafalah, così come regolamentato dal diritto marocchino, è assimilabile a quello dell'affidamento previsto dal diritto italiano.

Nel caso in specie, dunque, la Corte di Appello ritiene applicabile l'art. 3 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 30/2007 nell'interpretazione secondo la quale il diritto all'agevolazione all'ingresso e soggiorno di talune categorie di familiari del cittadino dell'Unione europea o italiano, diversi dal coniuge, dai discendenti e ascendenti diretti, cioè quelli a carico o conviventi o che soffrano di gravi condizioni di salute che rendano indispensabile l'assistenza da parte del cittadino dell'Unione o italiano, non può che tradursi nel rilascio del visto di ingresso per motivi di riunificazione familiare (in tal senso Corte di Appello di Venezia, decreto 3.2.2009).

Ugualmente, la Corte di appello sottolinea che l'art. 28 c. 2 del T.U. imm. fa espressamente salve le disposizioni più favorevoli in esso contenute (e di tale possibilità di applicazione di eventuali norme più favorevoli di quelle contenute nel d.lgs. n. 30/2007 si fa esplicita menzione all'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007) riguardo al ricongiungimento dei familiari stranieri di cittadini italiani ed, in proposito, l'art. 29 c. 2 d.lgs. n. 286/98 prevede che i "minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli ai fini del ricongiungimento familiare", con ciò legittimando pienamente la possibilità di rilascio di un visto per ricongiungimento familiare ai minori affidati ad un cittadino italiano secondo l'istituto di diritto marocchino della Kafalah.

Si ringraziano per la segnalazione gli avv. Enrico Varali e Beatrice Rigotti del Foro di Verona.

DIRITTO PROCESSUALE

1. Corte di Cassazione: Spetta al giudice ordinario la competenza in relazione alle denunce di atti discriminatori o ritorsivi proibiti dal diritto discriminatorio italiano ed europeo, anche se compiuti dalla Pubblica amministrazione

Respinta l'istanza sollevata dal Comune di Brescia che invocava la giurisdizione del giudice amministrativo sul noto caso del bonus bebè. (Cassazione, sez. unite civili, n. 3670/11 dd. 15.02.2011).

La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, sez. civili unite, n. 3670 dd. 15.02.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_sentenza_3670_11_15022011.pdf

La Corte di Cassazione, sez. unite civili, con la sentenza n. 3670/11 dd. 1502.2011, ha respinto il ricorso inoltrato dal Comune di Brescia volto a far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore di quello amministrativo e contestualmente a far revocare l'ordinanza cautelare emanata dal collegio del Tribunale di Brescia il 12.03.2009, che aveva accertato il carattere discriminatorio del provvedimento con il quale il Comune di Brescia aveva disposto l'erogazione di un assegno di natalità per i nuovi nati, a condizione che almeno uno dei genitori fosse di cittadinanza italiana.

Secondo la Corte di Cassazione, la chiarezza del dettato normativo di cui agli art. 44 d.lgs. n. 286/98 e art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, come modificato dalla L. 101/08 di conversione del D.L. n. 59/08, non consente dubbi nell'attribuire al giudice ordinario la giurisdizione in ordine alla tutela contro gli atti e i comportamenti ritenuti lesivi del principio di parità, negli ambiti e campi di applicazione riferiti dalle normative medesime, anche con riferimento ad atti e comportamenti messi in atto dalla Pubblica Amministrazione. La Corte di Cassazione rammenta, peraltro, che l'attribuzione della competenza giurisdizionale al giudice ordinario è imposta dalla natura delle situazioni soggettive tutelate correlate al diritto fondamentale all'uguaglianza, avente fondamento costituzionale (art. 3 Cost.) e nel sistema internazionale dei diritti umani.

In altri termini, l'azione giudiziaria anti-discriminazione di cui all'art. 44 del d.lgs. n. 286/98 è stata individuata dal legislatore come modello processuale tipico e sovrano per le discriminazioni, rimedio speciale in tutti i casi in cui venga impugnato l'atto in quanto comportamento discriminatorio, senza che abbia rilevanza alcuna se l'asserita discriminazione sia stata compiuta da privati o dalla P.A. ovvero incida su posizioni giuridiche qualificabili come diritto soggettivi o interessi legittimi, con l'unica eccezione della situazione prevista dallo stesso legislatore all'art. 4 c. 8 del d.lgs. n. 216/2003 che ha fatto salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 165/2001 anche in relazione ad asserite violazioni del divieto di discriminazioni in materia di occupazione e di condizioni di lavoro per uno dei motivi previsti dalla direttiva europea n. 2000/78.

Il giudice di legittimità ribadisce quanto già affermato nella precedente giurisprudenza (n. 6172/2008 e n. 27187/07) circa la natura cautelare del procedimento di cui all'azione giudiziaria anti-discriminazione prevista dall'art. 44 del T.U. imm., con conseguente possibilità per le parti - una volta che il procedimento cautelare sia venuto ad esaurimento con la decisione relativa al reclamo avverso alla decisione del giudice di prime cure- di avviare il giudizio di merito. Quest'ultimo, tuttavia, non potrà che spettare nuovamente al giudice ordinario, avendo sempre al riguardo la tematica dell'asserita discriminazione quale diritto fondamentale della persona.

Il Comune di Brescia è stato condannato al pagamento delle spese legali.

Info sul procedimento

Il Comune di Brescia, con Delib. giunta 21 novembre 2008, aveva istituito un contributo di mille Euro per ogni nato (c.d. "bonus bebe"), con l'espressa finalita' di far fronte al problema della bassa natalita' nelle famiglie cittadine meno abbienti, ponendo pertanto tra le condizioni, oltre a quelle dei limiti di reddito, che almeno un genitore fosse cittadino italiano e residente da non meno di due anni nel comune.

A seguito di tale provvedimento proposero ricorso al locale tribunale, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44 (c.d. "T.U. sull'immigrazione") e D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 4 (c.d. "legge sulla parita' di trattamento tra persone di diversa razza e origine etnica"), alcuni immigrati, nonche' l'ASGI-Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, lamentandone la natura discriminatoria nei confronti di quei genitori in possesso di tutti gli altri requisiti per la concessione del beneficio, ad eccezione di quello della cittadinanza.

Il ricorso venne accolto dal giudice, con ordinanza cautelare del 26.1.09, poi confermata dal collegio in sede di reclamo, facendosi obbligo al resistente comune di rimuovere il trattamento discriminatorio, riconoscendo il contributo anche ai genitori stranieri, ove in possesso degli altri requisiti.

Con successiva Delib. giunta 30 gennaio 2009 il Comune di Brescia, preso atto del provvedimento giudiziale e considerato che "l'estensione del beneficio...risulterebbe in contrasto con la finalita' prioritaria di sostegno alla natalita' delle famiglie di cittadinanza italiana...", dispose la revoca del contributo per tutte le famiglie, sia italiane, sia straniere.

Denunciandone la natura ritorsiva, ai sensi del D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 4 bis, l'ASGI e gli altri istanti adirono ancora il tribunale per la rimozione del nuovo provvedimento, richiesta che venne accolta con ordinanza del 12.3.09, confermata in sede di reclamo, disponendosi la cessazione della condotta discriminatoria, mediante il ripristino delle condizioni di cui all'originaria delibera, eccetto quella della cittadinanza.

A seguito di tale decisione il Comune di Brescia, con citazione del 26/30.6.09, convenne l'ASGI e gli altri innanzi al Tribunale di Brescia, instaurando ex art. 669 octies c.p.c., il giudizio di merito, al fine precipuo di far dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e revocarsi l'ordinanza cautelare del 12.3.09, tenuto conto della natura amministrativa e discrezionale del provvedimento impugnato dalle controparti, e, nel corso del conseguente giudizio, nel quale i convenuti si erano costituiti ribadendo le proprie precedenti posizioni, con ricorso dell'8.9.10 ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione; tale ricorso è stato ora dunque respinto dalla Corte di Cassazione.

GIURISPRUDENZA EUROPEA

Corte di Giustizia dell'Unione europea

1. Corte di Giustizia europea: A partire dal 21 dicembre 2012, le compagnie assicurative non potranno più tenere conto del fattore di “genere” nella valutazione dei rischi collegati al calcolo dei premi assicurativi

Incompatibile la deroga con i principi di uguaglianza e non discriminazione affermati nella Carta europea dei diritti fondamentali. La sentenza CGE rende ancor più manifesta l'illegittimità di tariffe differenziate su base di nazionalità praticate da alcune compagnie assicurative nelle polizze RCA.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-236/09 dd. 01.03.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_c23609_01030211.pdf

Con la sentenza del 1 marzo 2011 (Associazione belga dei consumatori ASBL c. Belgio, causa C-236/09), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che a partire dal 21 dicembre 2012, l'art. 5 c. 2 della direttiva europea n. 2004/113/CE del 13 dicembre 2004 sull'uguaglianza di trattamento tra uomini e donne in materia di accesso ai beni e servizi non potrà più trovare applicazione. L'art. 5 c. 2 della direttiva 2004/113 ha riconosciuto la possibilità che nel calcolo di premi e prestazioni assicurative si tenga conto del sesso, ove tale fattore sia determinate nella valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. La disposizione, volta a prevedere una deroga dal principio generale di parità di trattamento tra uomo e donna nell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, era motivata dal fatto che quando la direttiva venne adottata, l'uso da parte delle compagnie assicurative di fattori attuariali correlati al sesso era ancora largamente diffuso in molti Stati membri. Consapevole del fatto che la norma veniva a derogare ad un principio fondamentale dell'Unione europea, quello dell'uguaglianza tra uomo e donna, il legislatore comunitario aveva comunque previsto che gli Stati membri avrebbero potuto esercitare l'opzione di mantenere in vigore nelle proprie legislazione nazionali la norma derogatoria solo in via temporanea

poiché la norma derogatoria sarebbe stata soggetta a revisione e scrutinio entro il 21 dicembre 2012, sulla base di un rapporto stilato dalla Commissione europea.

L'Italia si è avvalsa di tale opzione, come indicato dal nuovo art. 55 quarter del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, norma introdotta dal d.lgs. n. 196/2007.

L'associazione belga dei consumatori aveva dunque promosso un ricorso sostenendo la tesi dell'incompatibilità di tale norma della direttiva n. 113/2004 con il divieto di discriminazioni fondate sul sesso quale diritto fondamentale sancito dalla Carta europea dei diritti fondamentali e dal sistema europeo dei diritti umani, e dunque principio generale del diritto dell'Unione europea per effetto del nuovo art. 6 del Trattato UE. Questo in quanto l'interpretazione letterale della direttiva non consentiva di poter affermare con certezza che la norma derogatoria avrebbe necessariamente cessato di produrre i suoi effetti dopo il 21 dicembre 2012. La Corte costituzionale belga dunque aveva sospeso il giudizio ponendo la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia europea.

Nella sentenza, la Corte di Giustizia europea affronta la questione della possibile incompatibilità della norma della direttiva con i principi fondamentali dell'Unione europea all'uguaglianza tra uomo e donna e alla non discriminazione di cui agli articoli 21 e 23 della Carta europea dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha assunto con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona lo stesso valore giuridico dei trattati, divenendo norma primaria del diritto europeo. Ugualmente, la sentenza della Corte di Giustizia prende le mosse dall'art. 3 (3) del Trattato UE che assegna all'Unione europea il compito di combattere l'esclusione sociale e la discriminazione, di promuovere l'uguaglianza tra uomini e donne; obiettivi ribaditi anche dall'art. 8 del TFUE. Di conseguenza, la Corte di Giustizia ritiene che il legislatore comunitario può prevedere legittimamente delle deroghe a tali principi solo in circostanze particolari e obiettive, quali quelle che sussistevano al momento dell'adozione della direttiva n. 2004/113, quando l'uso di fattori attuariali correlati al sesso era largamente diffuso nei contratti assicurativi degli Stati membri, ma tali deroghe necessariamente devono avere carattere provvisorio e temporaneo, solo al fine di consentire un graduale adeguamento del sistema socio-economico ai principi fondamentali dell'Unione. Ne consegue la constatazione da parte della Corte di Lussemburgo che la norma contenuta nella direttiva n. 2004/113 sarebbe incompatibile con i principi fondamentali dell'UE qualora fosse interpretata come indicante soltanto la possibilità e non la certezza della cancellazione dell'opzione derogatoria al principio di parità di trattamento trascorsi i primi cinque anni, con la conseguente possibilità, almeno a livello teorico, che questa deroga si perpetuasse indefinitamente. Secondo la Corte di Giustizia europea, pertanto, l'unica maniera per rendere compatibile la norma della direttiva con i principi fondamentali dell'Unione europea è quella di interpretarla nel senso che l'art. 5 comma 2 della direttiva n. 2004/113 viene a

cessare i propri effetti a partire dal 21 dicembre 2012, non potendosi consentire oltre quella data che fattori attuariali legati al sesso possano influire sui contratti e prestazioni assicurative.

E' evidente come la sentenza della Corte di Giustizia europea, richiamandosi ai principi generali e fondamentali di uguaglianza e di non discriminazione, può esplicitare i suoi effetti in Italia anche al di là di quanto correlato alle discriminazioni di genere, in un contesto ove alcune compagnie assicurative continuano ad applicare fattori attuariali legati alla nazionalità nella definizione tariffaria dei contratti assicurativi nel settore RCA Auto. Diverse volte ad esempio è stato denunciato il fatto che alcune compagnie assicurative applicano tariffe differenziate e più elevate per i cittadini romeni (ma non solo) residenti in Italia per la sottoscrizione delle polizze assicurative RCA auto, rispetto alle tariffe applicate ai cittadini italiani, sostenendo che i primi avrebbero una propensione maggiore al danno da incidente automobilistico riconducibile in misura determinante alla loro stessa nazionalità. E' del tutto evidente l'inconciliabilità di tale prassi con i principi fondamentali di uguaglianza e di divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità tra i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea di cui ad es. all'art. 18 TFUE oltrechè alle già richiamate disposizioni di cui alla Carta europea dei diritti fondamentali. Ugualmente le norme di diritto europeo derivato relativo al divieto di discriminazioni su base etnico-razziale (direttiva 2000/43 così come recepita in Italia con il d.lgs n.215/03) si applicano, infatti, sostanzialmente a tutti i campi della vita sociale inclusi i rapporti contrattuali interpretati ("diritti in materia civile" ; "accesso a beni e servizio offerti al pubblico") **senza prevedere alcuna deroga o eccezione**, come chiarito anche dalla relazione della Commissione europea del 30 ottobre 2006 sull'attuazione della direttiva [COM (2006) 643 definitivo, pag. 3].

La discriminazione operata nei confronti di alcune categorie di cittadini dell'Unione europea nei contratti assicurativi di responsabilità civile RCA Auto da parte di alcune compagnie è dunque chiaramente illegittima e contraria al diritto europeo e la recente sentenza della Corte di Giustizia, sebbene riferita specificatamente alle discriminazioni di genere, contribuisce in maniera decisiva ad affermarlo in quanto essa radica il proprio giudizio proprio sul riferimento ai principi fondamentali dell'Unione europea.

2. Corte di Giustizia UE : Il Paese membro UE non può negare il permesso di soggiorno e di lavoro al cittadino extracomunitario che si faccia carico dei propri figli in tenera età, cittadini dell'Unione europea. Dall'autonomo diritto di soggiorno deriva anche la condizione di parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza e sicurezza sociale.

Il diritto al permesso di soggiorno e di lavoro quale espressione del principio di effettività della cittadinanza europea (sentenza CGUE, causa Zambrano c. Belgio, C-34/09, 8.3.2011).

La sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-34/09 dd. 08.03.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_c3409_08032011.pdf

Con una sentenza pronunciata l'8 marzo 2011 (causa C- 34/09), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che dall'art. 20 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di cittadinanza europea deve discendere il diritto del cittadino extracomunitario genitore di figli, cittadini dell'UE, in tenera età e di cui si fa carico, al rilascio del permesso di soggiorno e di lavoro da parte delle autorità del Paese membro ove egli risiede con i figli medesimi. Secondo la Corte, infatti, la negazione del diritto di soggiorno e di lavoro priverebbe detti figli del godimento reale ed effettivo dei diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione, costringendo di fatto i medesimi a lasciare il territorio dell'Unione europea.

La sentenza della Corte di Giustizia ha origine in un ricorso presentato da una coppia di richiedenti asilo colombiani. Il cittadino colombiano si era visto negare l'erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte delle autorità belghe in quanto queste ultime non avevano riconosciuto la legittimità dell'attività lavorativa svolta dall'interessato, sulla base della normativa sul soggiorno ed il lavoro dei cittadini stranieri. Questo nonostante nel corso del loro soggiorno fossero nati due loro figli, i quali entrambi avevano acquisito la cittadinanza belga in virtù di una norma della legislazione belga sulla cittadinanza che prevede l'attribuzione della cittadinanza *jus soli* ai bambini nati in Belgio da genitori stranieri qualora non venga attribuita alla nascita la cittadinanza di almeno uno dei genitori anche in ragione della sola mancanza di un'espressa iniziativa dei genitori finalizzata al riconoscimento della cittadinanza straniera.

La Corte di Lussemburgo ha preso le mosse innanzitutto dalla constatazione che alla fattispecie in esame non poteva trovare applicazione la direttiva n. 2004/38 in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari sia perché i figli del ricorrente, pur avendo la cittadinanza belga e dunque conseguentemente anche quella europea, non hanno mai lasciato il paese membro di cui hanno la cittadinanza e soprattutto per il fatto che la loro situazione non trova riscontro tra quelle enumerate dall'art. 3 n. 1 della direttiva riguardante gli "aventi diritti" alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari .

I giudici della Corte di Giustizia hanno pertanto ancorato l'affermazione del diritto al permesso di soggiorno e di lavoro dei genitori colombiani dei minori di nazionalità belga di cui sono a carico direttamente all'art. 20 del TFUE riguardante la cittadinanza europea.

Secondo i giudici di Lussemburgo infatti il principio della cittadinanza europea sancito dal Trattato nega ogni legittimità a provvedimenti nazionali che abbiano l'effetto di privare i cittadini dell'UE dal godimento reale ed effettivo dei diritti loro attribuiti dal loro status di cittadini UE. Nel caso in esame, dunque, la privazione del diritto a soggiornare nel Paese membro disposta nei confronti di un cittadino di un Paese terzo genitore di minori a suo carico aventi la cittadinanza dell'Unione costringerebbe questi ultimi ad abbandonare il territorio dell'UE. Al medesimo risultato si perverrebbe pure se al genitore extracomunitario venisse consentito di soggiornare senza attribuirgli però il diritto a svolgere regolare attività lavorativa, in quanto anche in questo caso la persona verrebbe privata della possibilità di disporre dei mezzi necessari per far fronte alle esigenze familiari. Ne conseguirebbe che la cittadinanza dell'Unione europea posseduta dai figli in tenera età si ridurrebbe ad un fatto meramente formale, privo di reale effettività nel godimento dei diritti ad essa connessi.

La sentenza ora pronunciata dalla Corte di Lussemburgo espande ulteriormente quanto affermato nella precedente sentenza *Zhu e Chen* (C-200/02, dd. 19.10.2004), che aveva già riconosciuto il diritto di soggiorno ad un cittadino extracomunitario, in quanto derivato da quello alla libera circolazione sussistente in capo al figlio minore in tenera età, cittadino di uno Stato membro.

Con quest'ultima sentenza, tuttavia, la Corte radica tale diritto autonomo al soggiorno direttamente nel Trattato europeo e quale espressione del principio della cittadinanza europea, trovando applicazione anche in quelle situazioni puramente interne ad uno Stato membro, ove cioè non vi sia stato un trasferimento di un cittadino dell'Unione da un paese membro all'altro.

L'importante sentenza della Corte di Giustizia dell'UE è destinata ad avere ripercussioni anche nell'ordinamento nazionale italiano in materia di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi o di Paesi membri dell'UE.

E' noto infatti, il principio dell' immediata applicabilità nell'ordinamento interno delle disposizioni comunitarie anche in relazione alle "*statuizioni risultanti (...) dalle sentenze interpretative della Corte di Giustizia*" (C.Cost. 23.04.1985, n. 113).

Da un lato è vero che già il T.U. immigrazione aveva previsto il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, fatte salve le norme sul rilascio della carta di soggiorno, al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, con l'unica condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana (art. 30 c. 1 lett. d)).

E' pacifico pertanto che il genitore straniero extracomunitario avente a proprio carico un minore di cittadinanza italiana può certamente ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno e di lavoro autonomo per effetto della norma del TU citato.

I problemi si sono posti nel caso in cui il genitore del minore italiano era un cittadino di altro Paese membro dell'UE . Con la nuova versione dell'art. 1 c. 2 del d.lgs. n. 286/98, introdotta dall'art. 37 comma 2 del D.L. 112/2008 convertito nella L. n.133/2008, le norme del T.U. imm. non trovano più applicazione nei confronti dei cittadini di Stati membri dell'UE. Ne è conseguito che alcuni comuni hanno ritenuto di non riconoscere il principio della libera circolazione a favore di quei cittadini comunitari, pur genitori di minori italiani nati da rapporti di convivenza con cittadini italiani, che non potevano dimostrare né l'esercizio di un'attività lavorativa né il possesso di risorse economiche sufficienti in Italia. Questo in quanto il d.lgs. n. 30/2007 non comprendeva tale situazione tra gli "aventi diritti", sia per la mancanza in Italia di una normativa sulle "unioni registrate" o "di fatto", sia per la mancata espressa previsione di un diritto di soggiorno derivato da quello in capo al minore.

Peraltro, era stato fatto giustamente notare che il diritto di soggiorno del genitore comunitario di minore italiano doveva essere comunque riconosciuto sulla base del principio dell'effettività del godimento dei principi costituzionali di "incolato" (diritto del cittadino di residenza sul territorio italiano e di farvi ritorno se all'estero) spettanti al minore italiano, nonché quelli di protezione della famiglia.

Proprio in ragione della necessità di un collegamento ai principi costituzionali, il Ministero dell'Interno - Area Servizi Demografici aveva indicato con una serie di pareri pubblicati sul proprio sito web ed indirizzati agli uffici anagrafe dei Comuni di poter procedere all'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari genitori anche monoparentali di minori cittadini italiani di cui abbiano la potestà, sulla base della sola verifica del legame familiare con il cittadino italiano, senza la verifica di ulteriori requisiti (ad es. reddituali).

La sentenza della Corte di Giustizia europea ora fornisce ai Comuni un'indicazione normativa certa fondata sul trattato europeo e dunque sul diritto europeo di immediata e diretta applicazione nell'ordinamento interno tale ad aggiungersi alle già richiamate motivazioni fondate sul riferimento al diritto costituzionale italiano.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia europea dovrà beninteso trovare applicazione anche in relazione al cittadino extracomunitario genitore di minore a suo carico con cittadinanza di un Paese membro dell'UE diverso dall'Italia, qualora il primo non possa radicare il suo diritto al soggiorno in Italia in relazione alle fattispecie previste dal d.lgs. n. 30/2007 (ad es. coppia non sposata composta da cittadino extracomunitario non in regola e cittadina comunitaria residente in Italia che abbiano avuto un figlio in Italia, riconosciuto da entrambi e al quale dunque si sia trasmessa anche la cittadinanza del Paese UE).

Corte europea dei diritti umani

1. CEDU: L'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane non viola la Convenzione europea dei diritti dell'uomo

Sentenza definitiva della Grande Camera della Corte di Strasburgo dd. 18.03.2011 (causa n. 30814/06, Lautsi e altri c. Italia).

La sentenza della CEDU, Grande Camera, sentenza Lautsi e altri c. Italia, 18 marzo 2011 (causa 30814/06), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_sentenza_18032011.pdf

Il comunicato stampa della CEDU sulla sentenza Lautsi e altri c. Italia, 18 marzo 2011 (causa 30814/06), è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_sentenza_18032011_press_release.pdf

Nella sentenza definitiva della Grande Camera, pronunciata il 18 marzo 2011 nel caso Lautsi e altri c. Italia (ricorso n. 30814/06), la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha concluso a maggioranza (quindici voti contro due) che l'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane non viola l'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo relativo al diritto all'istruzione.

Secondo i ricorrenti, la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche in Italia era incompatibile con l'obbligo dello Stato di rispettare, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di educazione e insegnamento, il diritto dei genitori di garantire ai propri figli un'educazione e un insegnamento conformi alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

L'istanza di primo grado della Corte di Strasburgo, con la sentenza del 3 novembre 2009, aveva accolto il ricorso, ma il Governo italiano aveva chiesto il rinvio del caso dinanzi alla Grande Camera.

Con la sua decisione, la Corte di Strasburgo ha riconosciuto la sussistenza di un obbligo in capo agli Stati membri del Consiglio d'Europa di rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori non riguardante solo il contenuto dell'istruzione, ma anche le modalità in cui viene essa dispensata, e che finisce per comprendere anche l'allestimento degli ambienti scolastici pubblici.

Poiché la decisione riguardante la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche attiene alle funzioni assunte dallo Stato italiano, essa rientra pertanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1.

Secondo la Corte, se è vero che il crocifisso è prima di tutto un simbolo religioso, non sussistono tuttavia nella fattispecie elementi attestanti l'eventuale influenza che l'esposizione di un simbolo di questa natura sulle mura delle aule scolastiche potrebbe avere sugli alunni per cui non appare che tale esposizione possa integrare un'opera d'indottrinamento da parte dello Stato italiano atta così a determinare una violazione degli obblighi previsti dall'articolo 2 del Protocollo n. 1.

Infatti, la Corte ha ritenuto che la visibilità preponderante che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche garantisce alla religione cattolica in quanto religione maggioritaria in Italia non sostanzia un'opera di indottrinamento in quanto non si accompagna ad un insegnamento obbligatorio del cristianesimo, lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni come dimostra il fatto che venga consentito agli alunni di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa, e le pratiche relative alle religioni non maggioritarie sono prese in considerazione. La Corte sottolinea inoltre come non siano state rilevate nel corso del procedimento pratiche di insegnamento nelle scuole pubbliche italiane volte al proselitismo. Ugualmente ha rilevato come sia pienamente salvaguardato il diritto della ricorrente, in quanto genitrice, di spiegare e consigliare i suoi figli e di orientarli verso una direzione conforme alle proprie convinzioni filosofiche.

La Corte ha fatto riferimento ad una sua precedente giurisprudenza ove aveva affermato il principio per cui il ruolo preponderante di una religione nella storia di un Paese può legittimare lo spazio maggiore che nel programma scolastico venga assegnato a tale religione rispetto alle altre, senza che questo possa costituire un'opera di indottrinamento vietata dalla Convenzione europea (sentenza Folgerø c. Norvegia, 29 giugno 2007 e Zengin c. Turchia, 8 ottobre 2007).

La Corte ha dunque escluso che l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche sostanzia una discriminazione vietata dall'art. 14 della CEDU.

2. CEDU: Motivazioni di politica demografica non possono giustificare l'esclusione degli stranieri regolarmente soggiornanti da una prestazione di sicurezza sociale destinata alle famiglie numerose

La Corte di Strasburgo condanna la Grecia per violazione del principio di non discriminazione (sentenza Fawsie, n. 40080/07, 28.10.2010, def. 28.01.2011).

La sentenza della CEDU, Fawsie c. Grecia, n. 40080/07 dd. 28.10.2010, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_fawsie_grecia_28102010.pdf

La sentenza della CEDU, Zeibek c. Grecia, n. 46368/06 dd. 09.07.2009, è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cedu_zeibek_09072009.pdf

La Corte europea dei diritti dell'Uomo, con la sentenza pronunciata il 28 ottobre scorso (caso n. 40080/07, *Fawsie c. Grecia*, testo definitivo reso il 28.01.2011), ha condannato la Grecia per la violazione dell'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativo al principio di non discriminazione, in combinazione con l'art. 1 del Protocollo n. 1 relativo ai diritti patrimoniali, in relazione ad una normativa che vincola l'attribuzione di una rendita vitalizia alle madri di famiglie numerose, con almeno quattro figli, al possesso della cittadinanza greca o di un altro Paese dell'Unione europea, ovvero al possesso dello status di rifugiata di origine etnica greca.

Il caso è stato originato dal rigetto dell'istanza di erogazione di detta rendita presentata da una rifugiata politica di origine siriana. Le autorità greche avevano motivato il rigetto affermando che non poteva trovare applicazione nel caso in questione il principio di parità di trattamento in materia di assistenza sociale di cui all'art. 23 della Convenzione di Ginevra del 1951, in quanto la prestazione non aveva finalità di assistenza sociale, bensì di politica demografica, essendo rivolta a stimolare il riequilibrio del deficit demografico del Paese, incentivando la formazione di famiglie numerose. Di conseguenza, secondo le autorità greche, l'esclusione dalla prestazione dei cittadini stranieri, anche se regolarmente residenti in Grecia, doveva giustificarsi con il fatto che essi non sarebbero suscettibili di contribuire alla soluzione del problema demografico del paese in quanto il loro soggiorno potrebbe essere soltanto temporaneo.

La Corte di Strasburgo ha rigettato l'argomento proposto dalle autorità greche ricordando la sua consolidata giurisprudenza - dal caso *Gaygusuz c. Austria* (sentenza 16.09.96) fino a *Weller c. Ungheria* (sentenza 31.03.2009)- , secondo cui una differenza di trattamento fondata esclusivamente sulla nazionalità in materia di prestazioni di sicurezza (assistenza) sociale potrebbe ritenersi compatibile con il principio di non discriminazione di cui alla Convenzione europea solo in presenza di considerazioni molto forti, che soddisfino dunque il requisito della razionale causa giustificatrice fondata su obiettivi legittimi e mezzi proporzionati.

Secondo la CEDU, tale non è la giustificazione opposta dalle autorità greche, in quanto anche senza mettere in discussione le ragioni di politica demografica sollevate dalle autorità greche, l'esclusione tout court dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da tale prestazione non costituisce un criterio pertinente, in quanto presuppone che il soggiorno degli stranieri non di origine etnica greca sia in ogni caso e di per sé caratterizzato da temporaneità, a prescindere da ogni altra valutazione individuale. Ulteriormente, la Corte di Strasburgo evidenzia che il criterio di nazionalità ed origine greca non trova un'applicazione coerente ed uniforme nella legislazione, giurisprudenza e nella prassi

stessa del Paese, lasciando spazio ad eccezioni ed oscillazioni che lascerebbero intendere come possa trovare ancora applicazione un criterio di preferenza fondato sull'origine etnico-nazionale "greca". A tale riguardo, la Corte di Strasburgo ricorda la sua precedente giurisprudenza nel caso *Zeibek c. Grecia*, riferita ad una madre di cittadinanza greca, ma appartenente alla minoranza religiosa musulmana della Tracia (sentenza 9 luglio 2009, caso n. 46368/06), che si era vista pure negare la rendita per famiglie numerose, sottolineando come in quella occasione la Corte europea aveva espresso "sbalordimento" per la pronuncia del Consiglio di Stato greco che aveva associato il principio di particolare protezione delle famiglie numerose previsto dalla Costituzione greca ad una asserita "necessità di preservare e promuovere la nazione greca" intesa come entità etnica e non fondata sul criterio di cittadinanza.

E' evidente come la sentenza della CEDU nel caso *Fawsie c. Grecia* porta ulteriori argomenti a favore della tesi dell'illegittimità dell'esclusione dei cittadini extracomunitari regolarmente residenti in Italia, inclusi quelli titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, dal beneficio dell'assegno per nuclei familiari numerosi di cui all'art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche. Al riguardo, si ricorda la recente ordinanza del Tribunale di Gorizia dd. 30.09.2010, con la quale ha trovato accoglimento il ricorso presentato congiuntamente da un cittadino kosovaro titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e dall'ASGI avverso il diniego opposto dall'INPS e dal Comune di Monfalcone alla concessione dell'assegno per le famiglie numerose, nonostante l'INPS nella sua difesa avesse fondato la ratio dell'esclusione su motivazioni di politica demografica (*in proposito si rimanda alla pagina web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1317&l=it).*

NEWS ITALIA

1. Firenze - Progetto "Antenna Territoriale Anti-Discriminazione" - Avvio del servizio di tutela anti-discriminatoria - Incontro di presentazione - Firenze 31 marzo 2011 -

Il Comunicato dell'ASGI è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_comunicato_stampa_antirazzist_a_firenze_31_marzo_2011.pdf

L'Open Society Foundation ha finanziato il progetto per la creazione di una Antenna Territoriale Anti-Discriminazione con cui si prefigge lo scopo di rafforzare la struttura, le attività e i servizi messi a disposizione dall'ASGI nell'ambito del già esistente servizio nazionale di tutela anti-discriminatoria, al fine di realizzare nuovi obiettivi e finalità aggiuntive rispetto a quelle già perseguite e in particolare di estendere il monitoraggio e l'intervento legale sulle discriminazioni istituzionali o private anche alle regioni del centro – sud d'Italia mediante la costituzione di due antenne/field office per il centro e il sud d'Italia (Roma e Firenze).

In riferimento a tale progetto, l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI), nell'ambito delle attività contro le discriminazioni, ha istituito sia Firenze che Roma **centri per la rilevazione, il monitoraggio e lo studio di comportamenti discriminatori**, con lo scopo di tutelare le vittime e di contrastare le discriminazioni collettive con mirate azioni legali.

In riferimento al territorio toscano, ASGI ha organizzato il 31 marzo 2011 un primo incontro con le numerose realtà che operano nel settore dell'immigrazione e della tutela anti-discriminatoria, nel quale sono intervenute l'avv. Daniela Consoli dell'ASGI, Udo Clement Enwereuzor (COSPE) e Barbara Beneforti (servizio Anti-Discriminazioni Prov. di Pistoia) per illustrare le caratteristiche e le modalità operative del servizio e per offrire informazioni sulle azioni di tutela predisposte dall'ordinamento giuridico italiano in materia.

2. UNAR: Raddoppiate le istruttorie per discriminazioni razziali in Italia nel 2010.
In totale i casi sono 770, di cui 548 sono ritenuti pertinenti. Colpiti soprattutto gli immigrati provenienti dall'Africa. Il 10% riguarda il pregiudizio legato al genere, all'età o alla disabilità.

ROMA (15 marzo 2011) – Raddoppiano nel 2010 le istruttorie per discriminazione razziale aperte dall'Unar, l'Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale: sono in tutto 770 di cui 548 pertinenti rispetto alle 383, di cui 243 pertinenti, del 2009. Ad aumentare è anche la pertinenza delle segnalazioni che passa dal 63 al 70%. Rispetto al 2009 sono stati, inoltre, trattati anche casi di discriminazione diversi da quella razziale, come il pregiudizio legato al genere, all'età o alla disabilità, episodi discriminanti che hanno interessato il 10% dei casi. Sono questi i dati più rilevanti del nuovo rapporto Unar, che verrà presentato nella settimana contro il razzismo dal 14 al 21 marzo, e che l'agenzia Redattore sociale è in grado di anticipare.

Le vittime nella maggior parte dei casi restano gli immigrati. Tra questi gli stranieri più colpiti sono quelli provenienti dall’Africa “perché di più facile identificazione visiva” sottolinea Massimiliano Monnanni, direttore generale dell’Unar- Rispetto alle persone oggetto di discriminazione non ci sono grandi differenze rispetto allo scorso anno, i dati non sono ancora definitivi ma possiamo anticipare che il trend del 2009 è confermato”.

Altro dato rilevante è quello che riguarda gli interlocutori, cioè coloro che attivano la segnalazione. Questi possono essere, per esempio, le stesse vittime oppure i testimoni o ancora le associazioni. Rispetto al 2009 sono cresciute le istruttorie aperte direttamente dall’Unar, che sono passate dall’11,5% al 25,5%, mentre il 7,1% delle segnalazioni è arrivato dalle associazioni e il 19,6% dai testimoni (erano il 17,2 % l’anno precedente). Il 47 % delle denunce arriva, invece, dalle vittime “Per quanto riguarda il canale di ricezione della segnalazione abbiamo rilevato che l’innovazione del sito web, che prima non c’era, è stata utile- continua Monnanni- 157 segnalazioni pari al 20,4% del totale, sono arrivate da questo canale che si conferma uno strumento importante in più rispetto al telefono”.

Tra le novità della settimana contro il razzismo, il direttore dell’Unar annuncia anche un’attività specifica di sensibilizzazione nei luoghi di lavoro, in collaborazione con le parti sociali e le organizzazioni datoriali. “Rispetto allo scorso anno- conclude- abbiamo portato avanti un’intensa attività con gli enti locali per costruire una rete sul territorio e abbiamo iniziato a interconnettere le reti locali attivate con il nostro sistema. Per esempio se avviene un caso di discriminazione l’operatore locale che lo rileva accede direttamente al nostro sistema informatico diventando un operatore decentrato dell’Unar. Lo abbiamo già fatto per l’ Emilia Romagna e da fine dicembre con la Liguria attraverso il sito <http://www.noinondiscriminiamo.it/>, ora lo stiamo facendo con Mantova”.

(ec)

Fonte: Redattore Sociale: <http://www.redattoresociale.it>

NEWS EUROPA

1. Consiglio Costituzionale francese: “Contrarie alla Costituzione le norme della legge sulla sicurezza che consentivano ai Prefetti di effettuare con procedura d’urgenza le evacuazioni forzate di persone dimoranti in campi abusivi senza tenere conto delle situazioni personali e familiari e senza che venissero offerte soluzioni alternative di accoglimento”

La decisione del Conseil Constitutionnel francese del 10 marzo 2011 interviene sulla questione degli sgomberi collettivi dei Rom.

La decisione del Conseil Constitutionnel (Francia), n. 625/2011 dd. 10.03.2011, è scaricabile dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/conseil_constitutionnel_decision_6252011_10032011.pdf

Con una decisione presa il 10 marzo scorso, il Conseil Constitutionnel francese ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge di orientamento e programmatica sulla sicurezza interna (Loppsi 2) adottata dal Parlamento francese nel febbraio scorso.

Tra le disposizioni bocciate dall'organo deputato alla verifica della legittimità costituzionale della leggi in Francia, vi è anche quella che intendeva legittimare la politica avviata dal governo francese a partire dall'estate del 2010 di sgombero dei campi irregolari prevalentemente abitati da popolazioni di appartenenza etnica Rom. Il progetto di legge doveva permettere ai Prefetti di procedere agli sgomberi con una procedura d'urgenza in ogni momento dell'anno e senza obbligo di fornire alle persone interessate una soluzione alternativa di accoglienza o di alloggio, e senza tenere in alcuna considerazione le loro situazioni personali e familiari, proprie di persone svantaggiate prive di un alloggio decente.

Secondo il giudice costituzionale francese, la disposizione avrebbe assegnato ai Prefetti un potere eccessivo inconciliabile con l'esigenza di un adeguato equilibrio tra le legittime necessità di salvaguardia dell'ordine pubblico da un lato e degli altri diritti e libertà costituzionali della persona dall'altro.

Bocciata anche la norma che prevedeva la possibilità di collocare apposite sale d'udienza presso i centri di detenzione e transito per stranieri irregolari, al fine di aumentare l'efficacia e la rapidità delle

procedure amministrative e giudiziarie relative all'allontanamento degli stranieri. Al riguardo, il giudice costituzionale francese ha ricordato la necessità, garantita dalla Costituzione, che ogni pronuncia dell'autorità giudiziaria avvenga pubblicamente, per cui necessariamente deve essere esclusa la possibilità che aule di giustizia possano essere allestite in centri di detenzione.

Per ulteriori informazioni, si veda l'apposita pagina web al sito del Conseil Constitutionnel francese:

<http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/actualites/2011/seance-du-10-mars-2011-%5blopsi-2%5d.94818.html>

2. Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell'UE per l'inclusione dei Rom

Il testo della risoluzione del Parlamento europeo è scaricabile dal sito web:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0092+0+DOC+XML+V0//IT&language=IT>

L'integrazione sociale, economica e culturale dei 10-12 milioni di rom che vivono nell'Unione Europea dovrebbe essere promossa con l'introduzione di standard minimi obbligatori, sostiene il Parlamento Europeo in una risoluzione che rappresenta il suo contributo alla Strategia europea per l'inclusione dei rom che sarà presentata dalla Commissione Europea.

DOCUMENTI E RAPPORTI

1. Rapporto di Human Rights Watch sulla violenza razzista in Italia

Secondo l'organizzazione non governativa statunitense le autorità italiane non si impegnano abbastanza per riconoscere l'entità del problema e garantire i procedimenti penali idonei.

(Roma, 21 marzo 2011) - Il governo italiano non sta prendendo le giuste misure atte a prevenire e perseguire la violenza razzista e xenofoba, afferma Human Rights Watch in un rapporto pubblicato oggi. Gli immigrati, gli italiani di origine straniera e i Rom sono stati vittime di brutali attacchi occorsi in Italia negli ultimi anni.

Il rapporto "*L'intolleranza quotidiana: la violenza razzista e xenofoba in Italia*" documenta in 81 pagine le mancanze dello Stato italiano nel prendere misure efficaci contro i crimini imputabili a odio discriminatorio. Sono rari i casi in cui l'aggravante razzista venga contestata nelle azioni penali per violenze, e le autorità italiane tendono a sminuire la portata del problema e non condannano con la necessaria forza gli attacchi. La inadeguata formazione delle forze dell'ordine e del personale giudiziario e la incompletezza della raccolta di dati aggravano la situazione. Allo stesso tempo, la retorica dei politici, le misure del governo e la cronaca mediatica collegano gli immigrati e i Rom alla criminalità e contribuiscono ad alimentare un clima di intolleranza.

"Il governo dedica molta più energia a incolpare i migranti e i Rom dei problemi che attanagliano l'Italia di quanto non faccia per fermare gli attacchi violenti contro di loro", ha detto Judith Sunderland, ricercatrice senior per l'Europa occidentale di Human Rights Watch. "Le dichiarazioni allarmiste del governo su una invasione di 'proporzioni bibliche' dal Nord Africa è solo l'ultimo esempio di retorica irresponsabile. I funzionari dovrebbero proteggere i migranti e i Rom dalle aggressioni".

In tutta Italia vi sono stati attacchi e violenze da parte di individui e bande contro immigrati, Rom e italiani di origine straniera, come le folle che hanno attaccato insediamenti rom a Napoli nel maggio 2008, quelle che hanno aggredito i lavoratori stagionali immigrati dall'Africa a Rosarno, in Calabria, nel gennaio 2010, o come il gruppo di almeno 15 uomini che ha attaccato un bar bengalese a Roma nel marzo 2010.

Le autorità hanno registrato 142 crimini imputabili a odio discriminatorio nei primi nove mesi del 2009, ma in un periodo pressappoco uguale esaminando le notizie pubblicate sulla stampa una organizzazione italiana anti-razzista ha registrato 398 di questi crimini, fra cui 186 aggressioni fisiche (18 delle quali hanno portato alla morte dell'aggredito).

Esempi di casi di attacchi individuali includono l'omicidio di Abdoul Guiebre, un italiano originario del Burkina Faso ucciso a sprangate in strada a Milano nel settembre 2008, dopo un piccolo furto in un bar; il brutale pestaggio di un uomo cinese mentre aspettava un autobus avvenuto a Roma nell'ottobre 2008, e l'attacco nel febbraio del 2009 subito da un cittadino indiano in una cittadina fuori Roma, in cui fu picchiato, cosperso di benzina e dato alle fiamme.

Human Rights Watch ha anche documentato preoccupanti casi di maltrattamento contro i Rom da parte delle forze dell'ordine, sia durante le operazioni di sfratto dei campi che nelle stazioni della Polizia di Stato o dei Carabinieri.

La legge italiana prevede delle pene detentive più severe per reati aggravati della motivazione razziale, ma questo strumento non si è ancora dimostrato all'altezza delle sue ambizioni, afferma Human Rights

Watch. La cosiddetta Legge Mancino del 1993 è stata spesso interpretata dai pubblici ministeri e dai giudici come applicabile solo ai crimini unicamente motivati dall'odio razziale, lasciando che gravi crimini razzisti venissero perseguiti come se si trattasse di reati comuni. Il pubblico ministero del caso dell'uccisione di Abdoul Guiebre lo ha istruito come un crimine ordinario, per esempio, nonostante gli insulti razzisti scagliatigli contro dai suoi aggressori durante l'attacco. Inoltre, la Legge Mancino non contempla affatto i crimini motivati dall'odio verso l'orientamento sessuale e l'identità di genere delle vittime.

La violenza estrema nel gennaio 2010 a Rosarno, in Calabria, sofferta dai lavoratori stagionali africani che si videro scatenati contro raid e sparatorie partite da macchine in corsa, in tre giorni di violenza di bande che causarono l'ospedalizzazione di almeno 11 migranti con gravi ferite, non ha portato a processi e condanne per crimini motivati dall'aggravante razzista. Solo tre italiani sono stati processati e condannati in connessione con questa violenza, durante la quale anche residenti locali e agenti di polizia hanno subito lesioni, alcune delle quali causate da immigrati durante la loro sommossa in protesta contro gli attacchi subiti dalle folle locali.

Rappresentanti delle autorità italiane hanno ridotto al minimo la dimensione razzista della violenza di Rosarno, in linea con una tendenza generale a chiamare "rari" i crimini a sfondo razzista. Il Governo italiano non raccoglie o pubblica statistiche disaggregate su notizie di reato o di azioni penali intraprese su casi di violenza razzialmente motivati. Le autorità usano i numeri bassi di denunce e di azioni penali per sostenere che la violenza razzista è rara, ignorando l'impatto sui dati della reticenza a denunciarla e della mancanza delle autorità a identificarla correttamente.

"Il Governo italiano vuole far credere che la violenza razzista non accada quasi mai", ha detto Sunderland. "Ma se sei un italiano appartenente a una minoranza etnica o Rom o un migrante, la verità è che essa è fin troppo comune. Riconoscere la portata del problema è una condizione necessaria per farvi fronte".

Una conseguenza della mancanza delle autorità nel riconoscere questi crimini d'odio discriminatorio come un problema significativo è che il personale delle forze dell'ordine e i pubblici ministeri non ricevono una formazione specializzata e sistematica per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento della violenza razzista.

I Rom, oggi la minoranza più vilipesa in Italia, sono particolarmente a rischio di abusi e maltrattamenti durante gli sfratti dai loro insediamenti e qualora si trovino sotto la custodia di poliziotti o carabinieri, ha riscontrato Human Rights Watch. Vedendo che gravi accuse di maltrattamenti subiti da parte di personale delle forze dell'ordine non vengono indagate, e che permane una virtuale impunità per le violenze scatenate da folle contro i loro campi, molti Rom hanno poca o punto fiducia nelle istituzioni pubbliche.

"Molte persone, soprattutto immigrati privi di documenti e Rom, hanno semplicemente troppa paura di andare alla polizia", ha detto Sunderland. "Il governo deve fare molto di più per incoraggiare la segnalazione dei reati e ricostruire la fiducia tra queste comunità particolarmente vulnerabili".

I discorsi politici e le notizie riportate dai media che collegano immigrati e Rom alla criminalità hanno alimentato una pericolosa intolleranza in un Paese che ha visto un aumento enorme dell'immigrazione negli ultimi 10 anni.

Dal 2008, il governo di Silvio Berlusconi, in coalizione con la Lega Nord, partito apertamente anti-immigrazione, ha emesso decreti di "emergenza" per spianare la strada a misure forti contro gli immigrati irregolari e i Rom, e ha passato una legge che rende l'ingresso senza documenti e il soggiorno in Italia reati punibili con una multa salata. Eletti di tutti gli schieramenti politici si sono impegnati in propaganda anti-immigrati e anti-Rom.

Il rapporto di Human Rights Watch contiene raccomandazioni concrete al Governo italiano volte a rafforzare la sua risposta alla violenza razzista e xenofoba, tra cui:

- La violenza razzista e xenofoba va condannata fino al più alto livello, con coerenza, continuità e forza.
- Il diritto penale va riformato per assicurare che la circostanza aggravante della motivazione razziale possa essere contestata anche in presenza di motivazioni miste, e per espandere l'elenco delle caratteristiche protette ai fini di includere, come minimo, l'orientamento sessuale e l'identità di genere.
- Va reso obbligatoria la formazione del personale delle forze dell'ordine e i pubblici ministeri per individuare, investigare e perseguire penalmente i crimini motivati, in tutto o in parte, da pregiudizi razziali, etnici, o xenofobi.

Statistiche esaustive sui crimini motivati dall'odio discriminatorio vanno raccolte e pubblicate periodicamente.

Il rapporto completo di Human Rights Watch: "L'intolleranza quotidiana. La violenza razzista e xenofoba in Italia" può essere scaricato dal sito web: <http://www.hrw.org/node/97236>

Fonte: Human Rights Watch (<http://www.hrw.org>)

2. Pubblicati i rapporti dell'European Network against Racism sui fenomeni del razzismo e della discriminazione in Italia nel 2009-2010. Un rapporto supplementare sull'"ethnic-profiling"

Il rapporto evidenzia un netto incremento negli ultimi due anni della vulnerabilità dei migranti rispetto ai fenomeni del razzismo e della discriminazione.

Il Rapporto dell'ENAR - European Network against Racism, Shadow Report 2009/2010. Racism and Discrimination in Italy (a cura di Laura Di Pasquale), può essere scaricato dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/enar_shodow_report_racism_20092010.pdf

Il Rapporto dell'ENAR - European Network against Racism, Shadow Report 2009/2010. Supplementary Report: Ethnic profiling in Italy (a cura di Laura Di Pasquale), può essere scaricato dal sito web:

http://www.asgi.it/public/parser_download/save/enar_shodow_report_racism_20092010_suppl_ethnic_profiling.pdf

L'ENAR (European Network against Racism), una rete europea di organismi non governativi con sede a Bruxelles, ha pubblicato due rapporti sui fenomeni del razzismo e della discriminazione contro immigrati ed appartenenti a comunità minoritarie religiose ed etniche in Italia nel corso del biennio 2009-2010. Entrambi i rapporti sono stati curati dalla ricercatrice Laura Di Pasquale.

Il Rapporto generale sul razzismo e la discriminazione in Italia (2009-2010) si fonda su informazioni provenienti da fonti diversificate, ufficiali e non, organismi non governativi ed universitari, mass media .

Il rapporto dell'ENAR viene pubblicato con il sostegno finanziario della Fondazione Open Society, della Joseph Rowntree Charitable Trust, nonché del programma PROGRESS della Commissione europea (2007-2013).

Il rapporto evidenzia come nel periodo considerato si sia registrato un netto incremento della vulnerabilità dei migranti rispetto ai fenomeni del razzismo e della discriminazione, anche da parte di istituzioni pubbliche, regionali e locali in primo luogo.

Il rapporto documenta numerosi casi di razzismo e discriminazione istituzionale e non negli ambiti dei diritti sociali, dell'accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, dei mass media (hate speech), così

come in generale la mancanza di una vera e coerente politica di inclusione sociale dei migranti e soprattutto delle popolazioni Rom, soggette a politiche improntate prevalentemente a considerazioni di ordine pubblico e di stigmatizzazione sociale.

Il Rapporto rivolge numerose raccomandazioni alle autorità italiane.

Un rapporto supplementare è dedicato specificatamente alla questione dell'"ethnic profiling", cioè all'uso o l'influenza di stereotipi razziali, etnici e religiosi da parte delle forze di polizia o, più in generali delle istituzioni pubbliche, nelle proprie attività e con riferimento alle decisioni concernenti il fermo, l'arresto, la perquisizione, l'identificazione ed il controllo dei documenti delle persone, l'inserimento di dati personali in database, la raccolta di informazioni di intelligence e rispetto ad altre tecniche investigative ovvero la regolamentazione ed il controllo sul corretto esercizio di attività economiche e commerciali. Anche in questo caso, il rapporto mette in evidenza la crescente vulnerabilità dei migranti e degli appartenenti a minoranze etniche, Rom e Sinti in primo luogo, a politiche di controllo fondate su pregiudizi etnici in particolare da parte delle forze di polizia municipali, in ragione anche dell'attribuzione a queste di maggiori competenze e responsabilità in materia di polizia giudiziaria a seguito delle riforme varate dall'esecutivo nazionale a partire dal 2008 (i c.d. "pacchetti sicurezza").

Per maggiori info si rimanda al sito dell'ENAR: http://www.enar-eu.org/Page_Generale.asp?DocID=15294

MATERIALI DI STUDIO

1. The Handbook on European Non-Discrimination Law, published jointly by the FRA and the European Court of Human Rights

La prima guida esauriente al diritto europeo della non discriminazione è stata presentata il 21 marzo, alla Corte europea dei diritti dell'uomo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

*La versione del Manuale in lingua francese è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/public/parser_download/save/manuale.antidiscriminazione.fr.pdf*

*La versione del Manuale in lingua inglese è scaricabile dal sito web:
http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/182601_FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_EN.pdf*

La prima guida esauriente al diritto europeo della non discriminazione è stata presentata il 21 marzo, alla Corte europea dei diritti dell'uomo in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale.

Il manuale sul diritto europeo della non discriminazione, pubblicato congiuntamente dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la Corte europea dei diritti dell'uomo, è la prima guida esauriente al diritto europeo della non discriminazione. Si basa sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Esso annovera il contesto e lo sfondo al diritto europeo della non discriminazione (compresi i trattati sui diritti umani delle Nazioni Unite), categorie e difese della discriminazione, l'ambito di applicazione del diritto (compreso chi è protetto) e i motivi di discriminazione oggetto di protezione, quali il sesso, le disabilità, l'età, la razza e la nazionalità.

Il manuale è destinato agli operatori del diritto a livello nazionale ed europeo, come giudici, pubblici ministeri, avvocati, funzionari di polizia, e altri soggetti coinvolti nella consulenza giuridica, come istituzioni nazionali per la difesa dei diritti umani, organismi per l'uguaglianza e centri di consulenza giuridica, a cui verrà distribuito.

Il manuale è sinora disponibile nelle lingue inglese, francese e tedesca, ma ben presto ne verrà curata la traduzione anche in lingua italiana.

*Fonte: FRA - European Union Agency for Fundamental Rights
(http://fra.europa.eu/fraWebsite/home/home_en.htm)*

2. Roma - Pro.ri.ti.s - Fondo Europeo per i rifugiati - Inserita la sintesi ragionata della normativa sul riconoscimento dei titoli di studio predisposta dall'ASGI a conclusione dell'attività di ricognizione e analisi.

Il comunicato stampa dell'iniziativa è scaricabile dal sito web: http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_proritis_comunicato.stampa.pdf

*La sintesi ragionata della normativa sul riconoscimento dei titoli di studio predisposta dall'ASGI a conclusione dell'attività di ricognizione e analisi, è scaricabile dal sito web: <http://proritis.blogspot.com/2011/03/norme-e-procedure-lanalisi-dellasgi.html>
(Norme e procedure: l'analisi dell'ASGI sulla legislazione)*

Il Ministero dell'Interno, attraverso gli ultimi stanziamenti del Fondo Europeo per i Rifugiati, ha finanziato un progetto che ha quale obiettivo proprio la realizzazione di un programma pilota che definisca e sperimenti una procedura riconosciuta e condivisa da Ministeri, autorità scolastiche e universitarie per il riconoscimento dei titoli di studio dei titolari di protezione internazionale.

Il progetto, denominato Pro.Ri.Ti.S è gestito dall'Associazione Parsec in partenariato con ASGI (Associazione studi giuridici sull'immigrazione), cooperativa sociale Co.Ge.S. e Consorzio NOVA, a partire da un'analisi della normativa esistente, realizzerà una ricerca di carattere nazionale per comprendere quale sia la prassi seguita, e quali le criticità presenti nello svolgimento delle procedure.

Per ulteriori informazioni relative al progetto, per segnalare buone pratiche o esperienze personali e professionali significative, è possibile contattare lo staff di Pro.Ri.Ti.S. all'indirizzo mail **proritis@gmail.com**.

Tutti gli interessati sono invitati a consultare i contenuti del blog e a far pervenire commenti, inserendoli nel campo predisposto al fondo di ogni articolo.

LIBRI E RIVISTE

1. Combating discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity - Council of Europe standards (2011) , Conseil of Europe Publications, euro 19, pp. 200, to be published on 11.04.2011 (also available in French language).

Info: http://book.coe.int/EN/ficheouvrage.php?PAGEID=36&lang=EN&produit_aliasid=2590

Synopsis

The Council of Europe works to uphold human rights, the rule of law and pluralist democracy. The Council of Europe's standards and mechanisms seek to promote and ensure respect for the human rights of every individual. These include equal rights and dignity of all human beings, including lesbian, gay, bisexual and transgender persons.

The Council of Europe has adopted a number of international legal instruments and standards on combating discrimination on ground of sexual orientation and gender identity. They illustrate the underlying message of the Organisation, which is that the Council of Europe's standards of tolerance and non-discrimination apply to all European societies, and discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity is not compatible with these standards.

This publication provides an accessible and comprehensive compilation of the standards adopted by the Council of Europe. It should serve as a reference for the governments, international institutions, NGOs, media professionals and to all those who are - or should be - professionally or otherwise involved or interested in protecting and promoting the human rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons.

2. Palmira Tanzarella, Il discorso d'odio razziale. Le tappe legislative e giurisprudenziali di un discutibile reato costituzionalmente protetto, in "Diritto, Immigrazione e Cittadinanza", Rivista trimestrale promossa dall'ASGI e da Magistratura Democratica, n. 4/2010, pp. 50-71.

Info: <http://www.francoangeli.it/riviste/sommario.asp?IDRivista=89>

SEMINARI E CONVEGNI

On-line le slides e i materiali di documentazione relativi alle relazioni tenute al seminario ASGI: "Il divieto di discriminazioni per motivi etnico-razziali, religiosi e di orientamento sessuale. Normativa italiana ed europea", svoltosi a Firenze il 21-22 gennaio 2011 (*sito web: http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1117&l=it*).

Newsletter a cura di Walter Citti, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, Progetto ASGI finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI sede di Trieste, via Fabio Severo, 31 - 34133 Trieste, tel. - fax: 040 368463 e-mail: antidiscriminazione@asgi.it ; ASGI sede legale: via Gerdil, 7 - 10152 Torino, tel. - fax: 011 4369158, www.asgi.it